

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 10.12.1977 e successive modifiche apportate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 107 del 20.10.1998 – n. 28 del 09.03.2000 – n. 31 del 17.03.2003 – n. 64 del 21.06.2005 n. 53 del 27.11.2008.

INDICE

ART. 1	<i>FINALITA' DELLE NORME</i>	pag. 6
ART. 2	<i>COMPETENZA DEL SERVIZIO</i>	pag. 6
ART. 3	<i>DENUNCIA DEI DECESSI</i>	pag. 6
ART. 4	<i>DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI</i>	pag. 6
ART. 5	<i>DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE</i>	pag. 6
ART. 6	<i>COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI</i>	pag. 6
ART. 7	<i>RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI</i>	pag. 6
ART. 8	<i>MEDICO NECROSCOPO</i>	pag. 7
ART. 9	<i>AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA</i>	pag. 7
ART. 10	<i>NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</i>	pag. 7
ART. 11	<i>NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI</i>	pag. 7
ART. 12	<i>PERIODO DI OSSERVAZIONE</i>	pag. 7
ART. 13	<i>PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE</i>	pag. 7
ART. 14	<i>PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE</i>	pag. 7
ART. 15	<i>DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE</i>	pag. 7
ART. 16	<i>PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'</i>	pag. 8
ART. 17	<i>DEPOSITO DI OSSERVAZIONE</i>	pag. 8
ART. 18	<i>TRASPORTO DELLE SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE</i>	pag. 8
ART. 19	<i>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE</i>	pag. 8
ART. 20	<i>DEPOSITI E OBITORI SPECIALI</i>	pag. 8
ART. 21	<i>RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO CADAVERI – PRELIEVI</i>	pag. 8
ART. 22	<i>DEPOSIZIONE DI CADAVERE NEL FERETRO</i>	pag. 8
ART. 23	<i>OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE</i>	pag. 8
ART. 24	<i>CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE</i>	pag. 8
ART. 25	<i>DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE</i>	pag. 9
ART. 26	<i>ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI</i>	pag. 9
ART. 27	<i>CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONE E PER TRASPORTI FUORI COMUNE</i>	pag. 9
ART. 28	<i>FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE</i>	pag. 9
ART. 29	<i>CHIUSURA DEL FERETRO – VERBALE DI INCASSATURA DI SALMA</i>	pag. 9
ART. 30	<i>FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI</i>	pag. 10
ART. 31	<i>ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI</i>	pag. 10
ART. 32	<i>CONTROLLO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE</i>	pag. 10
ART. 33	<i>CARRI FUNEBRI E RIMESSE</i>	pag. 10

ART. 34	<i>ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'</i>	pag. 10
ART. 35	<i>TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE E ALL'ESTERO</i>	pag. 10
ART. 36	<i>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO</i>	pag. 10
ART. 37	<i>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO</i>	pag. 10
ART. 38	<i>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE</i>	pag. 11
ART. 39	<i>TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONI E RELATIVE CENERI</i>	pag. 11
ART. 40	<i>OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO</i>	pag. 11
ART. 41	<i>TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE</i>	pag. 11
ART. 42	<i>TRASPORTO DI OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI</i>	pag. 11
ART. 43	<i>TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO</i>	pag. 11
ART. 44	<i>DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO</i>	pag. 11
ART. 45	<i>RICEVIMENTO CADAVERI</i>	pag. 11
ART. 46	<i>REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI</i>	pag. 12
ART. 47	<i>CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE</i>	pag. 12
ART. 48	<i>DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO</i>	pag. 12
ART. 49	<i>CAMERA MORTUARIA</i>	pag. 12
ART. 50	<i>CARATTERISTICHE DELLA CAMERA MORTUARIA</i>	pag. 12
ART. 51	<i>SALA PER AUTOPSIE</i>	pag. 12
ART. 52	<i>DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI</i>	pag. 12
ART. 53	<i>DISPOSIZIONE CAMPI COMUNI</i>	pag. 12
ART. 54	<i>SEPOLTURE PRIVATE – NATURA E CONCESSIONE</i>	pag. 13
ART. 55	<i>REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE</i>	pag. 13
ART. 56	<i>REPARTO SPECIALE PER I PRODOTTI ABORTIVI</i>	pag. 13
ART. 57	<i>DISPOSIZIONI GENERALI DEI REPARTI NEL CIMITERO</i>	pag. 13
ART. 58	<i>PLANIMETRIA DEL CIMITERO – CUSTODIA E AGGIORNAMENTO</i>	pag. 13
ART. 59	<i>SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE</i>	pag. 13
ART. 60	<i>NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI</i>	pag. 13
ART. 61	<i>PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO</i>	pag. 14
ART. 62	<i>FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETA'</i>	pag. 14
ART. 63	<i>FOSSE PER INUMAZIONI FANCIULLI MINORI DI ANNI 10 DI ETA'</i>	pag. 14
ART. 64	<i>DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI UN FERETRO IN OGNI FOSSA</i>	pag. 14
ART. 65	<i>CARATTERE PRIVATO DELLE SEPOLTURE PER TUMULAZIONI</i>	pag. 14
ART. 66	<i>SISTEMA DI TUMULAZIONI</i>	pag. 14
ART. 66BIS		pag. 15
ART. 67	<i>CASSE PER LE TUMULAZIONI</i>	pag. 15

ART. 68	<i>TUMULAZIONE PROVVISORIA</i>	pag. 15
ART. 69	<i>DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE</i>	pag. 15
ART. 70	<i>CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE E CELLETTE</i>	pag. 15
ART. 71	<i>ESUMAZIONE – CARATTERE</i>	pag. 15
ART. 72	<i>ESUMAZIONI ORDINARIE</i>	pag. 15
ART. 73	<i>ESUMAZIONI STRAORDINARIE</i>	pag. 15
ART. 74	<i>PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE</i>	pag. 15
ART. 75	<i>OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI</i>	pag. 16
ART. 76	<i>ESTUMULAZIONI ORDINARIE</i>	pag. 16
ART. 77	<i>DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE</i>	pag. 16
ART. 78	<i>ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE</i>	pag. 16
ART. 79	<i>NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI</i>	pag. 17
ART. 80	<i>OSSARIO COMUNALE</i>	pag. 17
ART. 81	<i>DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO</i>	pag. 17
ART. 82	<i>CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE</i>	pag. 17
ART. 83	<i>LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE</i>	pag. 17
ART. 84	<i>DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI</i>	pag. 17
ART. 85	<i>INDISPONIBILITA' DI LOCULI – CESSIONI PROVVISORIA DELL'USO</i>	pag. 17
ART. 86	<i>CONTRATTO DI CONCESSIONE</i>	pag. 17
ART. 87	<i>DECADENZA DELLA CONCESSIONE</i>	pag. 17
ART. 88	<i>EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI</i>	pag. 17
ART. 89	<i>MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE</i>	pag. 17
ART. 90	<i>ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI</i>	pag. 18
ART. 91	<i>SOPPRESSIONE CIMITERI – NORME APPLICABILI</i>	pag. 18
ART. 96	<i>SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI</i>	pag. 18
ART. 97	<i>ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI</i>	pag. 18
ART. 98	<i>CUSTODIA DEI CIMITERI</i>	pag. 18
ART. 99	<i>ORARIO</i>	pag. 18
ART. 100	<i>INGRESSO AL CIMITERO</i>	pag. 18
ART. 101	<i>CIRCOLAZIONE E SOSTA</i>	pag. 18
ART. 102	<i>ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI</i>	pag. 18
ART. 103	<i>DIVIETI DI INGRESSO</i>	pag. 18
ART. 104	<i>DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI E OGGETTI PARTICOLARI</i>	pag. 18
ART. 105	<i>DIVIETO DI COLTIVAZIONE</i>	pag. 18
ART. 106	<i>PULIZIA INTERNA</i>	pag. 19
ART. 107	<i>DIVIETI SPECIALI</i>	pag. 19
ART. 108	<i>OBBLIGO DI COMPORTAMENTO</i>	pag. 19
ART. 109	<i>NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI</i>	pag. 19
ART. 110	<i>CUSTODE</i>	pag. 19

ART. 111	<i>RELAZIONE ANNUALE DEL CUSTODE</i>	pag. 19
ART. 112	<i>SORVEGLIANZA</i>	pag. 19
ART. 113	<i>TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI</i>	pag. 19
ART. 114	<i>COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE</i>	pag. 19
ART. 115	<i>TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI</i>	pag. 20
ART. 116	<i>CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO</i>	pag. 20
ART. 117	<i>REVOCA DELLE CONCESSIONI</i>	pag. 20
ART. 118	<i>ORDINANZE DEL SINDACO</i>	pag. 21
ART. 119	<i>ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI</i>	pag. 21

ART. 1 – FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri Comunali, in armonia con il D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

ART. 2 – COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'Ufficiale Sanitario, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3 – DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dal decesso da uno dei congiunti o da persone conviventi col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, di persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; da due persone che sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 09.07.1939 n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile.

ART. 4 – DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con Istituto centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclei radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche. A cura del Comune presso l'ufficio sanitario, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 6 – COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7 – RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8 – MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono, per le attività, dall'Ufficiale Sanitario ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli articoli 8 – 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 10 – NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o ossa umane.

ART. 11 – NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09.07.1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che dall'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 12 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ART. 13 – PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli di cui si abbia dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14 – PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziativa putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15 – DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 16 – PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA’

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

ART. 17 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell’abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale dei cimiteri Comunali distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo articolo 49 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerlo per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 18 – TRASPORTO DELLE SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Esso sarà eseguito, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

ART. 19 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi. E’ permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente sarà provveduto, secondo le prescrizioni all’uopo dettate dall’Ufficiale Sanitario, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

ART. 20 – DEPOSITI E OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

ART. 21 – RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO CADAVERI – PRELIEVI

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 33 a 41 dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 22 – DEPOSIZIONE DI CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all’uopo impartirà l’Ufficiale Sanitario; il cadavere stesso deve essere trasportato direttamente dal luogo di decesso al cimitero.

ART. 23 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una sola cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 24 – CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un pezzo solo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante

viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra di loro ad incastro con anima o incastro continuo e saldate con buon mastice. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Tanto le casse per le inumazioni quanto quelle per le tumulazioni debbono essere munite di apposita targa con le generalità in essa contenuta.

ART. 25 – DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 26 – ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 Km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non possono essere applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 27 – CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONE E PER TRASPORTI FUORI COMUNE.

Le salme destinate alla tumulazione o al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno e che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature debbono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 se di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore a mm. 30. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima o incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima o incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di cm. 50 saldamente fissate al feretro mediante chiodi e viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

ART. 28 – FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, la sostituzione della cassa di zinco o di piombo con cassa di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ART. 29 – CHIUSURA DEL FERETRO – VERBALE DI INCASSATURA DI SALMA

All'atto della chiusura della salma nel feretro dovrà essere redatto, da parte dell'Ufficiale Sanitario, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che nell'operazione sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 25 e 27, portano il marchio e l'identificazione della ditta

costruttrice. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 30 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte nell'elenco degli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita o che, risulti, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

ART. 31 – ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

ART. 32 – CONTROLLO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Ufficio Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

ART. 33 – CARRI FUNEBRI E RIMESSE

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si fa espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.75 n. 803.

ART. 34 – ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'Ufficiale Sanitario, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività l'Ufficiale Sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 35 – TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE E ALL'ESTERO

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. Tale trattamento è eseguito dall'Ufficiale Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 36 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 37 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 23 a 33. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi ultimi.

ART. 38 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 34 e 35. Ove tali prescrizioni non siano state osservate l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti da o per l'estero previsti dall'articolo 43 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 39 – TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONI E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 37.

ART. 40 – OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 41 – TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 42 – TRASPORTO DI OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 43, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e la data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 43 – TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25 – 26 e 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 44 – DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Sindaco;
- c) dal verbale di incassatura della salma redatto dall'Ufficiale Sanitario.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro e conservati presso di sé.

ART. 45 – RICEVIMENTO CADAVERI

Nei cimiteri devono essere esclusivamente ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso che abbiano il coniuge o parenti entro il primo grado ivi residenti o sepolti nei cimiteri Comunali, o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 11;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 46 – REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 44; egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 47 – CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici Comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 48 – DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro al custode non sarà più permesso di togliere il coperchio se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 49 – CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero sarà provvisto di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, provvista di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 17 funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 10.

ART. 50 – CARATTERISTICHE DELLA CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero. Le pareti di essa, fino all'altezza di ml. 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

ART. 51 – SALA PER AUTOPSIE

Qualora il cimitero sia dotato di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, ceramica, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale e bene levigata o in metallo provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento.

ART. 52 – DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente.

ART. 53 – DISPOSIZIONE CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli in età inferiore ai 10 anni.

ART. 54 – SEPOLTURE PRIVATE – NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa. Esse consistono esclusivamente:

- nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune per la tumulazione di salme;
- nella concessione d'uso temporaneo di ossaretti costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti da esumazioni.

Le suddette concessioni, nei cimiteri Comunali esistenti sul territorio di Barberino di Mugello, vengono accordate per un periodo di anni 50 (cinquanta) rinnovabili alle condizioni di cui all'art. n. 81.

Il loculo già occupato da una salma potrà essere utilizzato per la tumulazione della salma di un familiare previa estumulazione straordinaria e riduzione a resti mortali della salma contenuta.

Tale operazione potrà essere effettuata non prima di trenta anni dalla sepoltura contemporaneamente dovrà essere stipulata la nuova concessione soggetta al pagamento del 50% della tariffa in vigore al momento della stessa.

Il richiedente dovrà dichiarare di avere titolo all'esecuzione di tale operazione in qualità di concessionario o parente in linea retta o collaterale o coniuge. Nel caso in cui la salma non fosse mineralizzata, questa potrà essere sottoposta a cremazione o inumata per un periodo non inferiore a cinque anni, a carico del Comune.

La cassetta contenente i resti mortali, o urna cineraria, potrà essere riposizionata all'interno del loculo.

Nessun'altra forma di sepoltura privata è ammessa nell'ambito dei cimiteri Comunali.

La concessione dei loculi avviene solo ed esclusivamente in presenza di persona defunta. Altri loculi potranno essere ceduti in aggiunta a quello necessario per la tumulazione della salma solo per riservarlo all'altro coniuge o ai genitori in caso di premorienza di figli.

La concessione degli ossarini avviene solo ed esclusivamente in presenza di cassetta contenente resti ossei o urna cineraria.

Sulla lapide dovranno essere obbligatoriamente riportati nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Il Comune provvede alla sigillatura del loculo/ossarino dietro pagamento di apposita tariffa che sarà determinata di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 55 – REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero Comunale. In difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis". Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ART. 56 – REPARTO SPECIALE PER I PRODOTTI ABORTIVI

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati morti all'Ufficiale dello Stato Civile ed il cui permesso di trasporto o seppellimento sia stato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 57 – DISPOSIZIONI GENERALI DEI REPARTI NEL CIMITERO

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 48 a 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 58 – PLANIMETRIA DEL CIMITERO. CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

L'ufficio di igiene Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune con bollo e firma in originale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti il territorio comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o

siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche e ampliamenti.

ART. 59 – SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 60 – NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo contenente l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari. Dette lapidi dovranno essere costruite in modo che almeno metà della parte superiore della fossa rimanga scoperta al fine di consentire un più celere processo di mineralizzazione della salma. La fossa potrà essere circondata da una lastra, di altri materiali, ma in nessun caso potrà essere collocata, sopra la superficie intera di essa, un'unica lastra di marmo o altro materiale. Le dimensioni massime per la realizzazione di monumenti tombali sono le seguenti: larghezza m. 0,70 – lunghezza m. 1,70 – altezza fasce laterali esterne m. 0,20 – altezza lastra verticale per iscrizioni m. 1,10. Lo spessore del materiale utilizzato deve essere tale da rispettare i requisiti relativi al peso materialmente e manualmente trasportabile così come disposto dal D.Lgs. 626/1994. Sul monumento tombale dovranno obbligatoriamente essere riportati il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune. Nessun obbligo incombe al Comune circa il preavviso della inumazione della salma.

ART. 61 – PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata della profondità venga alla superficie.

ART. 62 – FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETA'

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

ART. 63 – FOSSE PER INUMAZIONI FANCIULLI MINORI DI ANNI 10 DI ETA'

Le fosse di inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato. Si deve perciò avere una superficie di mq. 2,00 per ogni inumazione.

ART. 64 – DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI UN FERETRO IN OGNI FOSSA

In ciascuna fossa non può disporsi che un solo feretro avente le caratteristiche previste dagli articoli n. 23 – 24 e 25 del presente Regolamento.

ART. 65 – CARATTERE PRIVATO DELLE SEPOLTURE PER TUMULAZIONI

Le sepolture per tumulazioni sono solo private.

ART. 66 – SISTEMA DI TUMULAZIONI

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore di cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas. E' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle debbono essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile a liquidi e ai gas. L'unione fra elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale e orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni a pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Le celle individuali o colombari sono capaci di un solo feretro per un solo cadavere, salvo i casi di madre e figlio morti nell'atto del parto o quando siano stati appositamente costruiti per due salme.

ART. 66 BIS

E' consentito che nelle celle individuali o colombari siano depositi i resti mortali, ricavati da esumazione ordinaria, o da cremazione, tramite collocazione di cassetine di zinco o urne cinerarie con unica limitazione dovuta allo spazio materiale.

In tal caso, il concessionario del loculo, o gli aventi titolo, è tenuto al pagamento per la collocazione nel loculo-colombaro per ogni singola cassetina o urna cineraria, di una somma, quale "diritto di utilizzazione", pari al 10% del valore del colombaro-loculo secondo la tariffa vigente all'atto della concessione.

Le spese relative alla dmeolizione della muratura, alloggiamento cassetta/urna e ricostruzione della muratura saranno effettuate del Comune dietro pagamento di apposita tariffa che sarà determinata di anno in anno con apposita dleiberazione della Giunta Comunale. Rimane a carico del concessionario qualsiasi altro intervento specifico sulla lapide funeraria.

La concessione suddetta segue, agli effetti della scadenza, la condizione della concessione del colombaro, senza alcun diritto da parte del concessionario. E' obbligatoria l'iscrizione sulla lapide a chiusura esterna del colombaro con nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto contenuto nella cassetta di zinco o nell'urna cineraria. E' necessario che relativamente alle richieste di cui al presente articolo, il concessionario, o gli aventi titolo, presenti apposita istanza. A tale richiesta sarà rilasciata nota autorizzativa previa verifica di congruenza di tale collocazione di resti mortali e/o ceneri.

ART. 67 – CASSE PER LE TUMULAZIONI

Le salme destinate alla tumulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

ART. 68 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

Le disposizioni degli articoli 66 e 67 si applicano anche se trattasi di tumulazioni provvisorie di salme per essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o altro cimitero per necessità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 69 – DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse o murate che siano le sepolture in loculi, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 70 – CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE E CELLETTE

Per la costruzione del crematorio e la cremazione di cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Le urne potranno essere collocate negli ossarini appositamente costruiti dal Comune, mediante concessione a pagamento secondo quanto previsto per le sepolture private o secondo quanto consentito dall'art. 66 bis del presente Regolamento; altrimenti le urne saranno deposte nell'ossario comune.

ART. 71 – ESUMAZIONE – CARATTERE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 72 – ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 78 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla esumazione e sono regolate dal custode. Le fosse, liberate dal feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nel caso non sia possibile portare a termine l'esumazione per la mancata mineralizzazione della salma, e considerato il primario interesse ad assicurare l'ottimale stato di decoro dei luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà assegnare agli aventi diritto, compatibilmente con le risorse di bilancio, un contributo destinato al riposizionamento del monumento tombale e determinato in misura massima con apposito atto di Giunta.

ART. 73 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme debbono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 74 – PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Ufficiale Sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 75 – OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvennero in occasioni delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per deporle in ossarino o colombaro posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassettoni di zinco così come previsto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90; è ammesso, con l'unica limitazione dovuta allo spazio materiale, il deposito di più cassettoni in un unico ossarino.

ART. 76 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode. I feretri tumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Anche in questo caso il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 78 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 77 – DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato da vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 78 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno le estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 79 – NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'articolo 73.

ART. 80 – OSSARIO COMUNALE

Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 81 – DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private previste dall'art. 54 sono accordate per la durata di cinquanta anni con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa determinata a parte con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e soggetta a periodici aggiornamenti.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

ART. 82 – CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 83 – LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato esclusivamente alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

ART. 84 – DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma. E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso salvo quanto previsto al precedente articolo 54.

Nel caso che la rinuncia avvenga prima della utilizzazione della concessione medesima, il Comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione senza alcuna rivalutazione.

ART. 85 – INDISPONIBILITA' DI LOCULI – CESSIONE PROVVISORIA DELL'USO

SOPPRESSO

ART. 86 – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare atto di concessione a spese del concessionario, previo totale pagamento del prezzo stabilito nella tariffa Comunale.

ART. 87 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza per compimento del periodo della concessione, indipendentemente dal periodo d'uso, nei casi previsti dagli articoli 83 e 84. Il Sindaco notificherà la scadenza agli interessati, se conosciuti, per mezzo di Messo Comunale secondo le norme previste dal codice di procedura civile e mediante affissione di avviso all'interno del cimitero e all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni.

ART. 88 – EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per il rimborso, diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

ART. 89 – MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle strutture contenenti i colombari e ossarini, che vengono realizzate esclusivamente a cura del Comune, è assunta a totale carico del Comune stesso per l'intero periodo della concessione. Spetta esclusivamente ai concessionari la pulizia e manutenzione delle lapidi di chiusura, epigrafi e quant'altro collocato sulle medesime (contenitori per fiori, segni funerari, ecc.) che devono essere mantenuti in stato decoroso.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 89 BIS REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con provvedimento motivato notificato agli interessati con le forme del Codice di procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante l'affissione all'ingresso del cimitero per la durata di due mesi.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie osservazioni.

In caso di revoca della concessione, il Comune provvederà d'ufficio all'esumazione e/o estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dal presente Regolamento.

ART. 90 – ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel caso seguente.

ART. 91 – SOPPRESSIONE CIMITERI – NORME APPLICABILI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 92 a 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 96 – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI – NORME APPLICABILI

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri si osservano le norme previste dagli articoli dal n. 97 al n. 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 97 – ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

Quando debbasi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionale benemerita, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1065 e dall'art. 101 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 98 – CUSTODIA DEI CIMITERI

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salvo i giorni di cui all'art. 99, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode dovrà aprirlo per lavori di costruzione di loculi o

manutenzione, previa autorizzazione del Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario e sotto l'osservanza delle norme all'uopo impartite dal tecnico Comunale.

ART. 99 – ORARIO

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa all'ingresso.

ART. 100 – INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 101 – CIRCOLAZIONE E SOSTA

E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare. E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc. lungo il fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 102 – ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI

Gli autoveicoli, gli autocarri, le bestie da tiro o da soma, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 103 – DIVIETI DI INGRESSO

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persona adulta e coloro che si trovano in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 104 – DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI E OGGETTI PARTICOLARI

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 105 – DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Ogni coltivazione nei recinti dei campi è rigorosamente vietata. Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

ART. 106 – PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero, i viali di intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte colla scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 107 – DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà recare guasto e sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli e sui monumenti. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc., di macchiarle o comunque deturparle. E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni nonché di portare fuori dal cimitero senza la preventiva autorizzazione del custode qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 108 – OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere e, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

ART. 109 – NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante nella pianta organica dei dipendenti Comunali.

ART. 110 – CUSTODE

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico cimitero.

ART. 111 – RELAZIONE ANNUALE DEL CUSTODE

Nel mese di Maggio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture private (loculi e ossarini) essendo la manutenzione di questi a carico del Comune.

ART. 112 – SORVEGLIANZA

Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù e abusi, in pregiudizio del cimitero sia all'interno come all'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio o animali. Il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente Regolamento.

ART. 113 – TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro di cui all'art. 46 riferentesi all'anno precedente.

ART. 114 – COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE

Spetta, inoltre, al custode:

- ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 46 del presente Regolamento;
- sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- provvedere alla escavazione di fosse occorrenti per le inumazioni;
- provvedere alla sepoltura delle salme nei campi Comunali;
- assistere e sorvegliare la tumulazione dei feretri nei colombari;
- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, insieme all'Ufficiale Sanitario, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del cimitero stesso, i resti dei feretri e degli indumenti;
- tenere aggiornata con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- custodire gli attrezzi posti a servizio del cimitero;
- segnalare all'Ufficiale Sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario sul funzionamento o delle condizioni del cimitero;
- denunciare al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall'Ufficiale Sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli;
- disinfezioni a seguito di malattie infettive-diffusive.

ART. 115 – TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscono infrazioni al T.U.L.S. approvato con D.P.R. 26.07.1934 n. 1265 o dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 21.10.1975 n. 803, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U.L.C.P. 04.02.1935 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 03.05.1967 n. 317. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica, le funzioni di agente giurato ai sensi di legge. A tal fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

ART. 116 – CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Si applicano, per la revoca, le modalità di cui all'articolo seguente.

ART. 117 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo del Messo Comunale nelle forme previste dal codice di procedura civile. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di sei mesi. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni. Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, adatterà tutti i provvedimenti necessari per le esumazioni o estumulazioni dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa di proprietà del Comune.

ART. 118 – ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 153 del T.U.L.C.P. approvata con R.D. 04.02.1915 n. 148 in materia di pubblica igiene e sanità.

ART. 119 – ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente Regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione e dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.